

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SAVERIO RUPERTO

Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente – titolare di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel 2006 ed estinto anticipatamente nel 2011 – contesta che, al momento dell'estinzione anticipata del prestito, non le sia stata riconosciuta un'equa riduzione del costo complessivo del credito, come previsto dall'art. 125-sexies TUB. In particolare chiede il rimborso pro quota delle commissioni finanziarie e accessorie e del premio assicurativo per il periodo non goduto per complessivi € 3.233,26, oltre a interessi, € 66,20 per le spese di produzione documentale ed € 250,00 di spese legali.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel

contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di gestione</i>				1.655,28	910,40	181,50	728,90
<i>Commissioni agente</i>				2.323,20	1.277,76		1.277,76
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.900,23	1.045,13		1.045,13
Totale							3.051,79

L'importo riconosciuto, che comprende anche le commissioni dell'agente/mediatore (che, stante l'assenza dell'incarico, non possono essere ritenute up-front), è inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, che, nell'articolare le proprie conclusioni, non ha tenuto conto dei rimborsi già riconosciuti dall'intermediario in fase di estinzione anticipata.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese affrontate per la produzione documentale, pari a € 66,20, la richiesta non può essere accolta a norma dell'art. 119, comma 4, del TUB, che riconosce bensì il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale, ma sostenendone le relative spese. Né rientra nelle competenze di questo Collegio ogni valutazione circa la congruità dell'importo richiesto dall'intermediario per produrre e consegnare la documentazione.

Parimenti insuscettibile di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.051,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA